



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 19

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

60^a seduta: mercoledì 8 gennaio 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
BIGNAMI (M5S)	4
BOCCHINO (M5S)	4
* PUGLISI (PD)	5
TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00564, presentata dal senatore Bocchino e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in ordine all'interrogazione in esame, preciso che gli uffici centrali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non hanno finora ricevuto alcuna segnalazione relativa a iniziative assunte da dirigenti scolastici, volte ad intervenire in senso limitativo sulle modalità di fruizione delle ferie e dei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da parte del personale docente della scuola. Rilevo, in secondo luogo, che le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente della scuola sono state recentemente chiarite dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha stabilito che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La sopracitata norma – che si aggiunge a precedenti disposizioni di portata generale, volte a evitare che la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici comporti oneri finanziari aggiuntivi – ha confermato la correttezza dell'interpretazione già fornita dal Ministero e dalle istituzioni scolastiche in materia. Essa infatti chiarisce che, come già previsto dal contratto collettivo menzionato dall'onorevole interrogante, la fruizione delle ferie nei periodi di attività didattica non può dare luogo a oneri ulteriori a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, il godimento dei sei giorni di ferie nel periodo dell'attività didattica è comunque subordinato alla possibilità di sostituire il docente assente senza costi aggiuntivi, mentre la previsione dell'articolo 15 del contratto collettivo va interpretata nel senso che le ferie possono

essere fruite per motivi personali o familiari, ma non nel senso di una deroga alla suddetta regola.

Ferma restando la necessità di applicare rigorosamente la legge, posso assicurare che il Ministero vigilerà sulla corretta attuazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia e adotterà ogni opportuna iniziativa qualora dovessero emergere atti di gestione del rapporto di lavoro contrastanti con le disposizioni vigenti.

BOCCHINO (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Toccafondi per la risposta fornita della quale non posso tuttavia dichiararmi soddisfatto in quanto, da una lettura attenta dell'articolo 15, comma 2, del contratto collettivo, emerge una sostanziale equiparazione dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari rispetto ai sei giorni di ferie che possono essere fruiti durante i periodi di attività didattica.

Prendo pertanto atto della diversa interpretazione del Ministero, ma rilevo anche che la normativa vigente (normativa primaria e contratto collettivo nazionale di lavoro), così come scritta, a tutt'oggi lascia ampio spazio quantomeno ad ambiguità interpretative. Sarebbe pertanto il caso di intervenire una volta per tutte per chiarire questa situazione. Segnalo, altresì, che l'articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, citato dal Sottosegretario, non fa chiarezza in proposito, ma si limita a ribadire che i sei giorni di ferie del personale nei periodi di attività didattica devono sottostare alle condizioni previste dall'articolo 13, comma 9, del contratto collettivo nazionale del lavoro. Questi problemi interpretativi, sebbene non risultino al Ministero, sono stati a noi segnalati in numerose occasioni, e pur non raggiungendo una massa critica tale da richiamare l'attenzione del Ministero, generano comunque situazioni di disagio presso molti docenti. Auspico quindi un intervento legislativo che chiarisca una volta per tutte le corrette modalità di fruizione dei giorni di ferie.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00500, presentata dalla senatrice Padua e da altri senatori.

BIGNAMI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'interrogazione in esame.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, con i provvedimenti richiamati nell'interrogazione 3-00500, il Ministero ha attivato, per il personale docente in esubero, i corsi di formazione per il conferimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Questi provvedimenti danno attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, tra le forme di utilizzazione del personale docente di ruolo in esubero, ha previsto anche l'assegnazione sui posti di sostegno.

Lo scopo della norma è di assicurare il migliore impiego del personale docente, anche alla luce delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, allo stesso tempo, di fornire un'opportunità di riqualificazione professionale e di nuova collocazione lavorativa ai docenti che, a seguito di tali misure di razionalizzazione, sono risultati in soprannumero nella propria classe di concorso.

Considerato dunque che l'utilizzo del personale docente in esubero sul sostegno è una scelta operata dal legislatore, il Ministero in fase attuativa si è preoccupato di assicurare un'adeguata formazione professionale al personale in questione. In quest'ottica sono stati attivati i corsi in esame, che prevedono un percorso formativo pienamente qualificante, svolto presso le università, con formazione sia teorica che pratica e articolato su tre moduli, corrispondenti rispettivamente a un livello base, uno intermedio e uno avanzato, per un totale di 1.500 ore di lezione pari a 60 crediti formativi universitari al termine dei quali è prevista una prova di valutazione.

La scelta legislativa di utilizzare il personale in esubero sui posti di sostegno non pregiudica la qualità dell'attività didattica, pur riconoscendo che ciò può incidere in una certa misura sulle aspettative di chi, avendo conseguito il relativo titolo di specializzazione, aspira ad essere assunto come docente di sostegno. Si tratta di una decisione del legislatore che il Ministero è tenuto ad applicare.

Va, comunque, rilevato il carattere transitorio della situazione attuale, in quanto legata agli effetti delle misure di razionalizzazione previste dal citato decreto-legge n. 112 del 2008.

I diritti degli studenti disabili e anche le aspettative degli aspiranti docenti saranno soddisfatti in misura crescente nei prossimi anni scolastici, per via dell'incremento della dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per 26.684 unità, disposta dal decreto-legge n. 104 del 2013. Quanto all'auspicato confronto con le categorie interessate nella realizzazione delle iniziative in esame, confermo la piena disponibilità del Ministero, che ha già elaborato il percorso formativo per conseguire la specializzazione dialogando con le associazioni rappresentative, informate regolarmente sulle attività svolte.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, anzitutto ringrazio il sottosegretario Toccafondi per la sua risposta, della quale – in accordo con la prima firmataria dell'interrogazione, senatrice Padua – non posso dichiararmi pienamente soddisfatta, pur sapendo che la responsabilità della circostanza descritta non è attribuibile al Governo in carica.

Il tema in questione riguarda interessi contrapposti. Da una parte, infatti, ci sono gli insegnanti in esubero che, permanendo in questa condizione rischiano di perdere il posto, vengono impiegati per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, seppure questo impegno non rientri nelle motivazioni principali della loro professionalità; dall'altra, c'è invece un'ampia platea di docenti di sostegno, attualmente precari, che

hanno la formazione e la motivazione adeguata per intervenire in questo ambito.

Il cosiddetto decreto-legge «l'istruzione riparte» (n. 104 del 2013), recentemente convertito in legge, in realtà offre ulteriori possibilità per impiegare gli insegnanti in esubero. Mi riferisco ad esempio alla lotta alla dispersione scolastica e al mantenimento delle scuole aperte, ambiti nei quali gli insegnanti in esubero potrebbero essere utilmente impiegati per lavorare proprio con studenti che mostrano *deficit* di apprendimento.

Il nostro obiettivo comune – sono certa che il Governo lo condivide – è proprio quello di innalzare i livelli di apprendimento di studenti e studentesse, e per questo servono insegnanti adeguatamente preparati.

D'altra parte, accanto all'integrazione degli alunni con disabilità, occorre recuperare quegli studenti che potrebbero beneficiare delle professionalità manifestate da docenti di altre discipline, per esempio con corsi di recupero pomeridiani.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI, DONNO, MUSSINI, VACCIANO, BLUNDO, MORRA, CAMPANELLA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) della scuola del 29 novembre 2007, tuttora vigente, le ferie del personale sono regolate dall'art. 13 e, in particolare, dal comma 9, che recita testualmente: «Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2»;

nel contratto sopra citato, all'art. 15, comma 2, parimenti si legge: «Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma»;

considerato che le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione dato che al personale docente spettano, per motivi personali o familiari documentati, tre giorni di permesso retribuito; e dato che, al tempo stesso, il medesimo personale docente può usufruire altresì di sei giorni ulteriori di ferie durante il periodo di attività didattica. A tal riguardo l'esplicito richiamo dell'art. 15 comma 2 contenuto nell'art. 13 comma 9 è stato più volte dal giudice interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l'autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione delle ferie in periodo di attività didattica, bensì al trattamento di cui al successivo art. 15, comma 2, come peraltro enunciato in tale ultima disposizione;

considerato inoltre che:

mentre l'art. 13, comma 9, subordina l'autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica «alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per

l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti», analoga stringente disposizione non è contenuta nell'art. 15, comma 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificata) attestante la sussistenza di detti motivi. Al dirigente scolastico, pertanto, non viene lasciata alcuna discrezionalità in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste ragioni, laddove potrà disporre solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda e all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste alla base della domanda;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni in merito alla diffusa prassi di moltissimi dirigenti scolastici di disporre regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica anche nel caso in cui vengano chieste per motivi familiari e/o personali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda intervenire con sollecitudine affinché sia consentito ai docenti degli istituti di ogni ordine e grado di usufruire dei sei giorni di ferie richiesti per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, con le stesse modalità con le quali si usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del CCNL 2006-2009.

(3-00564)

PADUA, ORRÙ, PUGLISI, CIRINNÀ, MATTESINI, SONEGO, PUPPATO, PAGLIARI, ZANONI, LO GIUDICE, AMATI, CHITI, VALENTINI, CARDINALI, FERRARA Elena, BIGNAMI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'integrazione sociale e scolastica degli alunni portatori di disabilità, che risponde a un principio costituzionalmente sancito dagli artt. 3, 34 e 38, trova la sua formulazione fondamentale nella legge n. 104 del 1992, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», che ha previsto, all'art. 13, comma 5, che siano garantite «attività didattiche di sostegno (...) realizzate con docenti di sostegno specializzati», nelle aree disciplinari individuate sulla base del «profilo dinamico-funzionale» e del conseguente «piano educativo individualizzato»;

la recente rimodulazione delle dinamiche relative ai percorsi di abilitazione all'insegnamento, con l'istituzione dei tirocini formativi attivi speciali di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, ha sostituito le precedenti dinamiche affidate alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e ha interessato anche i percorsi di specializzazione sul sostegno;

il decreto ha infatti previsto, all'art. 13, che «In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamenta-

zione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università». I criteri e le modalità di attivazione di tale specializzazione presso l'università sono stati definiti dal successivo decreto ministeriale 30 settembre 2011;

tuttavia, pur in presenza di tali disposizioni, l'attuale situazione rimane assai poco definita;

con la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 10402 del 4 ottobre 2013 relativa ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero è stata, inoltre, rimarcata l'urgenza di avviare prioritariamente i corsi destinati ai docenti delle classi di concorso in esubero e a seguire i percorsi di formazione destinati al personale munito di abilitazione;

tale nota è stata emanata a seguito della nota DGPER n. 2935 del 17 aprile 2012 di trasmissione del DDGPER n. 7 del 16 aprile 2012, che istituisce e regola i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero, in attuazione dell'art. 13 citato, rubricato «Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità»;

il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 706, definisce i posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2013/2014;

la situazione che si è determinata a seguito dell'emissione della nota ministeriale n. 10402 rischia di ledere gravemente la tutela del diritto allo studio per gli studenti con disabilità, oltre a rappresentare un oggettivo impedimento per tutti coloro che avrebbero intenzione di dedicare il proprio impegno e la propria professionalità a un ambito così delicato come quello dell'attività di sostegno in ambito di insegnamento scolastico;

considerato, inoltre, che il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1150 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ha approvato, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/1150/53/7 della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo che impegna il Governo a ripristinare le condizioni affinché gli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità siano individuati tra coloro che hanno seguito il normale percorso di formazione alla docenza e al sostegno per le attività didattiche agli alunni con disabilità,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare con la massima sollecitudine al fine ripristinare il normale percorso di individuazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità garantendo in tal modo a detti alunni il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e rafforzato dalla legge n. 104 del 1992;

se non ritenga opportuno predisporre iniziative di monitoraggio e confronto tecnico, anche attraverso il coinvolgimento dei referenti delle categorie coinvolte dalle misure restrittive, al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate e garantire un'effettiva tutela del diritto allo studio e all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità.

(3-00500)

